

Lombardia

D.P.G.R. 21/04/2009, n. 3832

Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie.

Pubblicato nel B.U. Lombardia 4 maggio 2009, n. 18.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 (1)

Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie.

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 4 maggio 2009, n. 18.

Il Presidente della Regione Lombardia

Vista la L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», così come modificata e integrata dalla L.R. 6 maggio 2008, n. 14, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), che affida alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e prevede l'individuazione, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche;

Richiamata la L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale»;

Richiamato il proprio precedente D.P.G.R. n. 11726 del 22 ottobre 2008 di «Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie»;

Preso atto dell'entrata in vigore della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che ha abrogato, tra le altre, la L.R. n. 24/1989, la L.R. 24/1997 e la L.R. n. 27/2004;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 31/2008, aggiornare l'elenco delle disposizioni oggetto del potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie;

Decreta

1. di individuare, quali ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle guardie ecologiche volontarie, le seguenti materie e relative disposizioni normative:

a. aree regionali protette: L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

b. tutela della fauna minore e della flora spontanea: L.R. 31 marzo 2008, n. 10;

- c. ricerca e raccolta minerali da collezione: L.R. 10 gennaio 1989, n. 2;
 - d. coltivazione sostanze minerali di cava: L.R. 8 agosto 1998, n. 14;
 - e. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31;
 - f. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31;
 - g. disciplina del settore apistico: art. 11 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5;
 - h. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale: titolo IV della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31;
 - i. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del Reg. 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell'art. 52, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall'art. 133 comma 2º, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - l. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
 - m. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
2. di stabilire che a tutte le guardie ecologiche in servizio ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, devono essere affidati i poteri di accertamento di cui al punto 1;
 3. di stabilire che alle guardie ecologiche che prestano servizio presso parchi regionali, province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia possono essere affidati anche poteri di accertamento in relazione a regolamenti in materia ambientale dei predetti enti;
 4. di stabilire che alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo sull'attività venatoria e/o piscatoria possono essere affidati anche i relativi poteri di accertamento, previa intesa con le Province competenti;
 5. di stabilire che le guardie ecologiche cooperano alle attività di cui all'art. 10 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, previa intesa tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, l'ARPA ed il Corpo forestale dello Stato;
 6. di revocare il proprio precedente D.P.G.R. n. 11726 del 22 ottobre 2008;
 7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.